



**Protezione Ambiente Sicurezza**  
**Studio associato professionale**

Via Lana, 1 – 25020 FLERO (Brescia)  
Telefono 030.3583956  
Fax 030.3583957  
[www.studiopas.it](http://www.studiopas.it)  
e-mail : [info@studiopas.it](mailto:info@studiopas.it)  
Partita IVA : 03539590178

**CIRCOLARE N° 13 DEL 29 LUGLIO 2010**

## **APPROVATA ALLA CAMERA LA MANOVRA FINANZIARIA DOPO L'APPROVAZIONE DEL SENATO**

La Camera, con 329 voti a favore e 275 contro, ha votato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione del Decreto legge 78/2010 sulla "Manovra economica". Il D.L. 78/2010 è pertanto legge dello stato italiano.

In questo decreto legge sono contenute novità importanti per la sicurezza e l'avvio delle attività produttive:

- **Proroga della valutazione dei rischi da stress lavoro correlato al 31/12/2010;**
- proroga di 12 mesi per i decreti da emanare come previsto dal D.Lgs. 81 sulle Pubbliche Amministrazioni (articolo 3, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, già più volte rinviati);
- Introdotta la "**SCIA**" (**Segnalazione certificata inizio attività**) (si veda ns circolare del 21 luglio u.s. in merito alla prevenzione incendi) con la forma di silenzio assenso all'inizio di attività imprenditoriali.
  - Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale è sostituita da una dichiarazione dell'interessato, accompagnata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e da atti di notorietà, nonché dalle attestazioni e dalle asseverazioni dei tecnici corredate da tutti gli elaborati per consentire i controlli da parte delle amministrazioni. L'attività può iniziare dalla data di presentazione della segnalazione;
  - Le **esclusioni**. La segnalazione non vale nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali e nel caso in cui gli atti siano di competenza delle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia e delle finanze. La semplificazione non si applica alle attività finanziarie;
  - **Controlli**. Le amministrazioni destinatarie della segnalazione, entro 60 giorni dal ricevimento, adottano motivati provvedimenti di divieto alla prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi. In ogni caso, decorsi i 60 giorni, l'amministrazione può intervenire solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e «previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare gli interessi mediante conformazione dell'attività alla normativa».

L'entrata in vigore effettiva è prevista per il 1° agosto, dopo la firma del Capo dello Stato e la pubblicazione in G.U. del DL 78/2010 nella versione approvata dal Parlamento.